

Codice A1816B

D.D. 12 marzo 2026, n. 442

DEMANIO IDRICO FLUVIALE - P.I. 1627 - CNPO104 - Concessione demaniale in sanatoria per attraversamento del torrente Pogliola con ponte esistente, nel Comune di Pianfei e Villanova Mondovì (CN) loc. Pratoferrero. Richiedente: Unione Montana Mondolè - Villanova Mondovì (CN).



ATTO DD 442/A1816B/2026

DEL 12/03/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: DEMANIO IDRICO FLUVIALE - P.I. 1627 – CNPO104 – Concessione demaniale in sanatoria per attraversamento del torrente Pogliola con ponte esistente, nel Comune di Pianfei e Villanova Mondovì (CN) loc. Pratoferrero.
Richiedente: Unione Montana Mondolè – Villanova Mondovì (CN).

PREMESSO CHE:

- con nota prot. 5727 del 31/12/2025 (ns. prot. n. 58194/A1816B medesima data) l'Unione Montana Mondolè, con sede in via Orsi n. 8 – Villanova Mondovì, ha trasmesso l'istanza per l'ottenimento della concessione demaniale in sanatoria per un ponte esistente, su torrente Pogliola, in comune di Pianfei e Villanova Mondovì (loc. Pratoferrero) in prossimità dei lotti censiti al C.T. di Villanova Mondovì F° n. 22 particella 123 ed al C.T. di Pianfei F° 9 particella n. 578;
- il ponte in oggetto è stato autorizzato dall'Ufficio del Genio Civile di Cuneo con P.I. n. 1627 del 23/06/1971 e risulta di proprietà del Sig. Vinai Piero;
- nella documentazione tecnica allegata all'istanza è presente un atto di assenso mediante il quale il proprietario, Sig. Vinai Piero, rinuncia al diritto di concessione sul ponte ed autorizza l'Unione Montana Mondolè alla richiesta di concessione;
- al 31/12/2025 il sig. Vinai Piero ha provveduto a versare regolarmente i canoni di occupazione demaniale dovuti;

All'istanza sono allegati egli elaborati tecnici, predisposti dal dott. Ing. Davide BOASSO con studio in C.so Marconi 2/a – Villanova Mondovì (CN) e costituiti da:

- lettera accompagnamento elenco elaborati.pdf.p7m
- Elab 1_rel tecnica illustrativa.pdf.p7m
- Elab 2_inquadramento cartografico.pdf.p7m
- Elab 3_inquadramento catastale.pdf.p7m
- Elab 4_elaboratigrafici.pdf.p7m
- Elab 5_rel idrologica idraulica compatibilità idraulica.pdf.p7m
- Elab 6_rel fotografica.pdf.p7m
- Elab 7_atto di assenso della proprietà.pdf.p7m

- Elab 8_procure.pdf.p7m
- Elab 9_modulistica regionale concessione.pdf.p7m

in base ai quali sono descritti le opere oggetto di istanza di concessione demaniale in sanatoria, di cui al Regolamento Regionale n. 10/R/2022 del 16/02/2022.

DATO ATTO CHE il Settore Tecnico regionale - Cuneo, esaminata preliminarmente la domanda ai sensi dell'art. 6 del regolamento regionale 16 dicembre 2022 n 10/R (di seguito "regolamento") ha ritenuto l'istanza ammissibile, ed avviato il procedimento con nota prot. n. 1251/A1816B del 14/01/2026

CONSIDERATO CHE:

- l'avviso di presentazione dell'istanza in oggetto è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi e agli albi pretori comunali di Villanova Mondovì (pubblicazione n. 36/2026 dal 14/01/2026 al 29/01/2026 come da referto pervenuto al prot. n. 4359 del 30/01/2026) e Pianfei (pubblicazione n. 62 dal 15/01/2026 al 30/01/2026 come da referto pervenuto al prot. n. 6734 del 10/02/2026) senza comunicazione di osservazioni od opposizioni di sorta;
- dall'Elaborato progettuale 5_Relazione Idrologico idraulica compatibilità idraulica si evince che il deflusso della piena di progetto con $Tr = 200$ anni avviene con un franco idraulico pari a 94 cm, quindi senza il rispetto del valore minimo, definito dal punto 5.1.2.3 delle NTC 2018 pari a 1,5 m;
- nel medesimo Elaborato progettuale 5 si evince che il tempo di ritorno per il quale viene garantito il franco previsto dalla normativa (1,5 m), che risulta pari a $Tr = 2$ anni;

Dato atto che per la definizione delle condizioni di esercizio transitorio, in data 15/01/2026 con nota prot. 1611/A1816B è stata trasmessa all'Unione Montana Mondolè la bozza di disciplinare, contenente le condizioni di esercizio transitorio, per la compilazione dei dati mancanti di competenza. Lo stesso è pervenuto in data 04/03/2026, con nota assunta al prot. 11151/A1816B, compilato per la parte relativa ai dati del richiedente.

DATO ATTO CHE

- Alla luce di quanto sopra l'opera, soggetta a richiesta di regolarizzazione idraulica e demaniale, non risulta idraulicamente adeguata rispetto alle prescrizioni di cui al punto 3.3.1 della Direttiva n. 4 dell'autorità di Bacino e al punto 5.1.2.3 e C5.1.2.3 delle NTC 2018, poiché la definizione dei limiti di completa funzionalità idraulica dell'opera si ottiene per un tempo di ritorno della portata pari a $Tr=10$ anni (inferiore a $Tr 200$ anni) e pertanto, ai fini del rilascio del presente provvedimento autorizzativo, il richiedente dovrà ottemperare alle condizioni di esercizio transitorio riportate nel punto 3.3.2 della Direttiva sopracitata, come esplicitato nel dispositivo della presente determinazione.
- a seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali il mantenimento dell'opera in argomento è sì può ritenere ammissibile nel rispetto di quanto sopra indicato e delle condizioni di esercizio transitorio.
- trattandosi di manufatto che, in forza all'atto di assenso citato in premessa diventerà di proprietà dell'Unione Montana Mondolè, la concessione viene rilasciata a titolo gratuito ai sensi della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e della tabella allegato A di cui all'art. 56 della L.R. n. 19 del 17/12/2018 aggiornata con D.D. 206/A1801A del 24/01/2019, senza la costituzione di alcun deposito cauzionale ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera h) della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e dell'art. 10 comma 4 del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 e s.m.i. (in vigore alla data dell'istanza di

regolarizzazione).

Considerato l'esito favorevole dell'istruttoria, è possibile rilasciare la concessione per anni 20 (venti) per l'attraversamento del torrente Pogliola, in loc. Pratoferro, nel Comune di Pianfei e Villanova Mondovì (CN) (CNPO104).

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 *"Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016n. 1-4046 e 14 giugno 2021n. 1-3361"*.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visto il regio decreto n.523/1904;
- Visti gli artt. 17 e 18 della legge regionale n. 23/2008;
- Vista la legge regionale n. 20/2002 e la legge regionale n. 12/2004;
- Visto il regolamento regionale n. 10/R/2022;
- Visti gli artt. 15 e 16 della legge regionale n. 14/2014;
- Visto il decreto legislativo n. 118/2011;
- Visto il decreto legislativo n. 33/2013;
- Vista la dgr n. 12-2182 del 30/1/26;
- Visto il regolamento regionale n. 11 del 21/12/2023 di modifica del regolamento regionale di contabilità n. 9/2021;
- Vista la Legge regionale n. 3 del 3 febbraio 2026 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028" e s.m.i.;
- DGR 1-2209/2026/XII Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028). Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028 e disposizioni di natura autorizzatoria;
- Vista la Legge regionale n. 2 del 3 febbraio 2026 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2026-2028 (Legge di stabilità regionale 2026)";
- Visto il D.G.R. n. 3-2182 del 30 gennaio 2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021";
- Vista la Direttiva n. 4 dell'Autorità di Bacino approvata dal Comitato Istituzionale con deliberazione n. 2 del 11/05/1999, aggiornato con Deliberazione n. 10 del 5/04/2007;
- Visto il punto 5.1.2.3 delle NTC 2018;
- Visto il punto C5.1.2.3 della Circolare 21/01/2019 n. 7/C.S.LL.PP. Di applicazione delle NCT 2018;

determina

- 1) di prendere atto che il ponte in oggetto è stato autorizzato dall'Ufficio del Genio Civile di Cuneo con P.I. n. 1627 del 23/06/1971 e risulta di proprietà del Sig. Vinai Piero;
- 2) che nella documentazione tecnica allegata all'istanza è presente un atto di assenso mediante il quale il proprietario, Sig. Vinai Piero, rinuncia al diritto di concessione sul ponte ed autorizza l'Unione Montana Mondolè alla richiesta di concessione;
- 3) che al 31/12/2025 il sig. Vinai Piero ha provveduto a versare regolarmente i canoni di occupazione demaniale dovuti;
- 4) di assentire al mantenimento del ponte esistente (lunghezza 7,2 m x larghezza 3,80 m) in attraversamento del torrente Pogliola, nel Comune di Pianfei e Villanova Mondovì (CN) loc. Pratoferro, secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza e depositati agli atti del Settore Tecnico regionale – Cuneo ed in premessa richiamati, subordinatamente all'attuazione a carico dell'Unione Montana Mondolè delle seguenti condizioni di esercizio transitorio riportate nel disciplinare di Concessione e in particolare:

- a) programmazione degli interventi periodici di manutenzione dell'opera e dell'alveo del corso d'acqua in corrispondenza del ponte, necessari per mantenere la massima capacità di deflusso ed indicare i soggetti responsabili,
- b) definizione delle specifiche operazioni, correlate alla sicurezza idraulica, da compiere nell'ambito dello svolgimento delle funzioni i periodiche di vigilanza e ispezione sullo stato di conservazione dell'opera, come definite dalla Circolare n. 34233 del 25/2/1991 del ministero dei Lavori Pubblici, per la sicurezza delle opere e a salvaguardia della pubblica incolumità;
- c) definizione dei tempi medi di preannuncio della piena e i tempi medi di crescita dell'onda di piena (tramite stazioni di misura o bollettini di allerta meteo e di previsione delle piene emanati da ARPA) ai fini dell'attivazione della vigilanza straordinaria in caso di previsioni di avverse condizioni meteorologiche o criticità idrogeologiche o idrauliche;
- d) installazione, in una sezione adeguata in prossimità del ponte, di un idrometro con l'evidenziazione del livello di guardia e di quello di superamento delle condizioni di sicurezza;
- e) programmazione della necessità eventuale di aggiornamenti periodici circa le condizioni di funzionalità idraulica dell'opera.

Le stesse condizioni sono trasmesse ai soggetti competenti per le funzioni di Protezione Civile, ai sensi del Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018.

Il richiedente dovrà osservare le seguenti ulteriori condizioni:

- f) il soggetto autorizzato, previa autorizzazione al Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- g) il mantenimento dell'opera si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di eseguire gli interventi di manutenzione per mantenere in efficienza l'opera idraulica oggetto del presente provvedimento, sempre previa richiesta da inoltrare al Settore Tecnico regionale - Cuneo;
- h) il suddetto Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera/intervento oggetto del presente provvedimento, a cura e spese del proprietario o anche di procedere alla revoca nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che le rendessero necessarie o che l'opera/intervento stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- i) il mantenimento dell'opera è accordato, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del proprietario, il quale terrà l'Amministrazione

regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente provvedimento;

5) di concedere all'Unione Montana Mondolè, ai sensi del Regolamento Regionale n. 10/R/2022, l'occupazione dell'area demaniale del torrente Pogliola nel Comune di Pianfei e Villanova Mondovì (CN) loc. Pratoferro, per il mantenimento del manufatto in oggetto come individuato negli elaborati tecnici allegati all'istanza e avanti citati;

6) di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione, comprendente le condizioni di esercizio transitorio sopra esplicitate necessarie al fine della formalizzazione dell'atto, per farne parte integrante e sostanziale.

*7) di accordare la concessione per la durata di **anni 20 (venti)** a decorrere dalla data della firma del disciplinare di concessione, che deve avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla data della presente determinazione, e pertanto fino alla scadenza del 31/12/2045, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare.*

8) ai sensi del Regolamento Regionale n. 10/R/2022 , trattandosi di un manufatto che diventa di proprietà di una Unione Montana, la concessione è rilasciata a titolo gratuito e non è prevista la costituzione di alcun deposito cauzionale (art. 11 comma 4).

9) di stabilire che:

- a. il richiedente verrà invitato a firmare il disciplinare
- b. che l'utilizzo del bene demaniale ha inizio solo dopo l'assolvimento degli adempimenti previsti dall'art. 12 del regolamento;
- c. che, ai sensi dell'art. 17 del regolamento, la mancata firma del disciplinare entro i termini di cui all'art. 12 comporta la cessazione della concessione;
- d. la durata della concessione in anni 20, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
- e. che la concessione viene rilasciata a titolo gratuito come definito dalla tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, in ultimo aggiornata con D.D. 2656/A1801B del 12/12/2024, senza la costituzione di alcun deposito cauzionale ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera h) della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e dell'art. 11 comma 4 del r.r 10/2022.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

I Funzionari estensori

Alfio Rivero

Claudia Punzi

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Gianluca Comba